

Cortona, 9/08/2012

AL SIG. SINDACO

SEDE

In relazione alla richiesta dell'ordine del giorno presentato dal consigliere Luciano Meoni, circa la predisposizione da parte del Comune di una delibera che preveda lo "stop immediato a tutte le concessioni e/o autorizzazioni di centrali a biomasse e biogas," ritengo opportuno analizzare, sotto il profilo del parere di regolarità tecnica, la questione circa la competenza assegnata ai Comuni in tema di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Il parere che segue è sviluppato in collaborazione con l'Area Tecnica del Comune.

La tipologia di impianti a biogas installati nel Comune di Cortona, essendo di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, rientra fra quelle di cui all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. In tale tipologia gli impianti installati nel Comune risultano classificati come impianti ad emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e non necessitano nemmeno di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del titolo V del D.Lgs. 152/06. Inoltre questa tipologia di impianti non risulta essere fra quella sottoposta a VIA e neppure a verifica di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 10/2012: l'assoggettamento degli impianti in questione a VIA, in assenza dei presupposti di legge, potrebbe creare un illegittimo aggravio delle procedure dando luogo ad un atto originariamente viziato e quindi impugnabile.

Gli impianti a biogas, così come tutti gli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, sono regolamentati dal DM 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e dalla L.R. 39/05 "Disposizioni in materia di energia".

Il DM suddetto, al punto 17 dell'Allegato, prevede che *"Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17."*

Si segnala inoltre che nello stesso allegato viene sancito il seguente principio: *L'autorità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di energia elettrica ed è attività libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 79 del 1999. A tale attività si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio.*

Inoltre lo stesso D.M. prevede (allegato 3 paragrafo 17) che: *L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. L'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri*

provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri.

Con la L.R. 11/2011 "Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili" e con la deliberazione di Consiglio Regionale n. 68 del 26/10/2011, la Regione Toscana ha provveduto ad individuare tali aree solo per gli impianti fotovoltaici, e pertanto, al momento, non è possibile per l'amministrazione comunale escludere a priori la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentate da fonti energetiche rinnovabili nel proprio territorio, neppure mediante specifiche varianti al Regolamento Urbanistico.

Da quanto sopra se ne deduce l'incompetenza del Comune a deliberare o a disporre sulla materia concernente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Circoscritta la fase normativa, è utile sapere che :

- l'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni è la Provincia e pertanto solo la Provincia può, in presenza dei presupposti di legge, procedere ad eventuali azioni di autotutela.
- l'Amministrazione Comunale ha sempre provveduto a fornire il proprio contributo alle Conferenze dei Servizi per l'installazione degli impianti a biogas nel territorio del Comune di Cortona, sia attraverso note scritte che attraverso la partecipazione fattiva ai lavori delle conferenze.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Patrizia NUZZI

